



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che a partire dall'1 gennaio 2018 il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applichi sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 43% per il gioco in rete fisica e del 47% per il gioco a distanza, stabilendo, altresì, che il gettito conseguito rimane destinato per il 33% a titolo di imposta unica e per il 67% al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

Visto l'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004 che introduce la Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della L. 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 recante il Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente provvedimento regola l'offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche.
2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende:
 - a. ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b. allibratore, il soggetto autorizzato alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli ai sensi dell'articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, nei limiti di quanto previsto da apposito disciplinare sottoscritto con ADM;
 - c. comunicazione ufficiale dei partenti, l'elenco, comprensivo di tutte le informazioni utili, dei cavalli partecipanti alla corsa come comunicato dal soggetto organizzatore della corsa;
 - d. concessionario, il soggetto selezionato da ADM, in base a una procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione, ovvero il soggetto regolarizzato in base alla normativa vigente;
 - e. concessione, l'istituto attraverso il quale ADM affida attività e funzioni pubbliche per la raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore;
 - f. corsa, la corsa ippica che definisce l'evento su cui è possibile scommettere e per la quale è nota la comunicazione ufficiale dei cavalli partenti al momento della formazione del programma complementare;
 - g. corsa antepost, la corsa ippica che definisce l'evento su cui è possibile scommettere e per la quale non è nota la comunicazione ufficiale dei cavalli partenti al momento della formazione del programma complementare;
 - h. corse manifestazione, l'insieme di corse svolte in un singolo ippodromo, già offerte nel programma ufficiale, che definiscono l'evento su cui è possibile scommettere;
 - i. corse manifestazione antepost, l'insieme di corse antepost, svolte in uno o più ippodromi, che definiscono l'evento su cui è possibile scommettere;

- j. diritto di utilizzo, titolarità ad utilizzare i dati, le informazioni e le immagini delle corse ippiche estere ai soli fini dell'esercizio di raccolta, limitatamente al territorio italiano, delle scommesse ippiche su tali corse;
- k. esito pronosticabile, uno degli esiti contemplati da una determinata tipologia di scommessa su cui è possibile scommettere;
- l. esito vincente, l'esito, tra quelli contemplati da una tipologia di scommessa, che si è verificato ed è utilizzato ai fini della refertazione;
- m. ippodromo, l'impianto nel quale si svolgono le corse inserite nel programma ufficiale;
- n. luogo di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di ADM e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- o. Mipaaft, il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;
- p. partecipante, colui che effettua la scommessa ippica;
- q. posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa ippica;
- r. programma complementare, è il palinsesto delle corse e delle tipologie di scommessa, complementare al programma ufficiale delle corse, proposto dai soggetti abilitati previa autorizzazione di ADM;
- s. programma ufficiale delle corse, il documento, redatto dal Mipaaft, che individua le corse e le tipologie di scommessa sulle quali è possibile accettare gioco;
- t. programma ufficiale, è l'insieme formato dal programma ufficiale delle corse e dal programma complementare del singolo soggetto abilitato, che costituisce il documento ufficiale delle tipologie di scommessa sulle quali il soggetto abilitato può accettare gioco;
- u. quota, il numero, seguito al massimo da due decimali che, moltiplicato per la posta di gioco, determina l'importo da restituire al partecipante in caso di vincita;
- v. refertazione, è la certificazione dell'esito vincente di una tipologia di scommessa del programma complementare, effettuata dal soggetto abilitato al fine di definire se una scommessa a quota fissa è vincente, perdente o rimborsabile;
- w. ricevuta di partecipazione, è il documento che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, nel caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il gioco a distanza la registrazione della scommessa a quota

fissa e dell'esito sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione;

- x. riunione di corse, è il periodo in cui si svolgono più corse in uno stesso ippodromo e a cui è riferita convenzionalmente la data di inizio delle corse ivi comprese;
- y. scommessa a quota fissa, è la scommessa la cui somma da riscuotere, in caso di vincita, è determinata dal prodotto della somma giocata con la quota previamente stabilita dal soggetto abilitato;
- z. scommessa telematica, è la scommessa ippica effettuata con la modalità di accesso al gioco "a distanza", attraverso le procedure previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88;
- aa. società di corse, è la società autorizzata alla raccolta presso gli ippodromi di cui ha la gestione di tutte le scommesse sulle corse di cavalli ai sensi dell'articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di quanto previsto da apposito disciplinare sottoscritto con ADM;
- bb. specialità, individua la natura della corsa in base all'andatura del cavallo;
- cc. tipologia di scommessa, è l'insieme degli esiti pronosticabili proposti al partecipante per effettuare la scommessa ippica;
- dd. totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di ADM, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse ippiche.

ARTICOLO 2 - Soggetti abilitati e autorizzazione all'esercizio

1. Sono abilitati all'offerta e alla gestione del programma complementare i concessionari, le società di corse e gli allibratori, a seguito dell'esito positivo del corretto funzionamento delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario secondo quanto definito da ADM.
2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti abilitati inoltrano ad ADM un'istanza, corredata dai seguenti documenti:
 - a) lettera d'impegno al rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento e, in particolare, delle limitazioni di cui all' articolo 3;
 - b) relazione tecnica, redatta secondo quanto previsto all'articolo 7, in cui sono esplicitate le modalità di gestione e di refertazione degli esiti relativi agli eventi che compongono il programma complementare;

- c) atto d'acquisto dei diritti di utilizzo afferenti le corse inserite nel programma complementare o l'atto con cui il soggetto abilitato compri il consenso ad utilizzare, nel territorio italiano, i dati, le informazioni e le immagini delle corse ippiche estere ai soli fini dell'esercizio di raccolta delle scommesse ippiche su tali corse.
3. ADM provvede all'autorizzazione a seguito della verifica sulla completezza della documentazione e sulla rispondenza della relazione tecnica a quanto previsto nel presente provvedimento. Qualora intervengano modifiche essenziali attinenti i contenuti di detti documenti, gli stessi dovranno essere reinoltrati ad ADM.

CAPO II – FUNZIONAMENTO E GESTIONE

ARTICOLO 3 - Modalità di formazione del programma complementare

1. Le corse e le relative tipologie di scommessa, che formano il programma complementare, sono individuate dai soggetti abilitati e approvate da ADM.
2. I soggetti abilitati inviano ad ADM, per l'approvazione, un'istanza trasmessa telematicamente con le modalità stabilite da ADM, con l'indicazione di:
 - a. specialità e ippodromo cui si riferiscono le corse, le corse antepost, le corse manifestazione e le corse manifestazione antepost da offrire nel programma complementare, con specifica delle fonti per la gestione delle scommesse e per la refertazione delle tipologie di scommessa;
 - b. tipologie di scommessa che intendono inserire nel proprio programma complementare.
3. In caso di richiesta di una tipologia di scommessa, nell'istanza dovranno essere specificati:
 - a) gli esiti pronosticabili, gli elementi che la caratterizzano, la regolamentazione della medesima con la esemplificazione della modalità di determinazione dell'esito vincente;
 - b) la modalità di refertazione dell'esito vincente.
4. ADM procede all'approvazione dell'istanza entro 30 giorni dalla sua presa in carico; in mancanza di approvazione la richiesta deve intendersi rigettata.

5. Le corse e le relative tipologie di scommessa del programma complementare non devono:
 - a) attenersi ad eventi o a comportamenti contrari alla morale, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) costituire, neppure indirettamente, incitamento alla commissione di reati o di violazioni amministrative o, comunque, incitamento alla violenza o alla discriminazione;
 - c) coinvolgere o riferirsi a dati sensibili o altri elementi della sfera privata oggetto di tutela ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
 - d) limitatamente alle tipologie di scommessa, essere già previste all'interno del programma ufficiale delle corse.
6. Per le corse già previste nel programma ufficiale delle corse, è facoltà del soggetto abilitato offrire, all'interno del proprio programma complementare, tipologie di scommessa non previste.

ARTICOLO 4 - Programma complementare

1. I soggetti abilitati predispongono e rendono pubblico, attraverso i propri canali di vendita, il proprio programma complementare. Il programma complementare è trasmesso al totalizzatore nazionale ai fini dell'apertura dell'accettazione delle scommesse.
2. ADM:
 - a) acquisisce in tempo reale, per il tramite del totalizzatore nazionale, le corse, le corse antepost, le corse manifestazione e le corse manifestazione antepost del programma complementare, nonché tutte le scommesse a quota fissa su di esse accettate, le refertazioni per ciascuna tipologia di scommessa aperta al gioco, la registrazione delle vincite che risultano pagate e rimborsate;
 - b) risolve le controversie tra i giocatori e i soggetti abilitati.
3. Il programma complementare costituisce parte integrante del programma ufficiale ed è il documento di riferimento per l'accettazione delle scommesse a quota fissa da parte del soggetto abilitato. In esso sono riportate le seguenti informazioni:
 - a) per ciascuna corsa:
 - 1) la specialità;
 - 2) l'ippodromo in cui è programmata;

- 3) descrizione della corsa;
- 4) progressivo della riunione di corse e data della stessa;
- 5) progressivo, data e ora di partenza;
- 6) caratteristica della pista su cui si svolge;
- 7) distanza;
- 8) modalità di partenza;
- 9) numero e nome dei cavalli, con l'indicazione dei rispettivi pesi per le corse al galoppo, come da comunicazione ufficiale dei cavalli partenti;
- 10) distanze tra i cavalli, qualora sia prevista dalla modalità di partenza della corsa;
- 11) rapporti di scuderia;
- 12) tipologie di scommessa offerte.

b) per ciascuna corsa antepost:

- 1) la specialità;
- 2) l'ippodromo in cui è programmata;
- 3) descrizione della corsa;
- 4) data di svolgimento;
- 5) caratteristica della pista su cui si svolge;
- 6) distanza;
- 7) modalità di partenza;
- 8) nome dei cavalli;
- 9) tipologie di scommessa offerte.

c) per ciascuna corsa manifestazione:

- 1) la specialità;
- 2) l'ippodromo in cui è programmata;
- 3) descrizione della corsa;
- 4) elementi identificativi delle corse che la compongono;
- 5) tipologie di scommessa offerte.

- d) per ciascuna corsa manifestazione antepost:
 - 1) la specialità;
 - 2) l'ippodromo o gli ippodromi in cui è programmata;
 - 3) descrizione della corsa;
 - 4) la data di svolgimento di tutte le corse antepost che la compongono;
 - 5) tipologie di scommessa offerte.
- 4. Tutte le informazioni del programma complementare, ed ogni sua variazione, sono tempestivamente comunicate e trasmesse dal soggetto abilitato al totalizzatore nazionale.
- 5. Sulla base del programma ufficiale, il soggetto abilitato redige il programma di accettazione contenente tutti gli esiti che compongono ciascuna tipologia di scommessa e le relative quote. Nel programma di accettazione sono indicate le corse, le corse antepost, le corse manifestazione e le corse manifestazione antepost per le quali sono accettate unicamente scommesse singole antepost o scommesse singole, ovvero sono accettate unicamente scommesse multiple antepost o scommesse multiple.
- 6. ADM per ragioni di ordine pubblico o di tutela dei consumatori, può sospendere l'accettazione delle scommesse a quota fissa su determinate corse, corse antepost, corse manifestazione o corse manifestazione antepost, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 5 - Obblighi di informazione

- 1. I soggetti abilitati all'esercizio delle scommesse rendono pubbliche le informazioni riguardanti il programma ufficiale, specificando le corse, le corse antepost, le corse manifestazione, le corse manifestazione antepost e le tipologie di scommessa che fanno parte del programma complementare per il quale sono fornite le specifiche informazioni di cui all'articolo 4, comma 3.
- 2. Per le corse inserite nel programma complementare di cui all' articolo 4, comma 3, lettera a), i soggetti abilitati rendono pubbliche anche le seguenti informazioni minime:
 - per le corse al galoppo:
 - a) fantini;
 - b) numeri di steccato;
 - per le corse al trotto:
 - a) guidatori.

3. I soggetti abilitati rendono pubbliche, nei luoghi di vendita, ovvero nei siti utilizzati per la raccolta di scommesse ippiche telematiche, le corse, le corse antepost, le corse manifestazione, le corse manifestazione antepost e le tipologie di scommessa a quota fissa, con le relative regole di refertazione degli esiti vincenti, contenute nelle istanze approvate da ADM, nonché curano la comunicazione degli esiti vincenti, dei casi in cui il partecipante ha diritto al rimborso e le ulteriori comunicazioni relative alle corse, alle corse antepost, alle corse manifestazione e alle corse manifestazione antepost oggetto di scommessa.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché tutte le disposizioni di regolamentazione delle scommesse sono rese pubbliche nei luoghi di vendita, ovvero nei siti utilizzati per la raccolta di scommesse telematiche.

ARTICOLO 6 – Tutela del giocatore

1. I soggetti abilitati:
 - promuovono i comportamenti responsabili di gioco e ne consentono l'adozione da parte del giocatore, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione, ovvero per l'autoesclusione dal gioco;
 - impediscono l'accesso al gioco ai minori ed espongono il relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti, siano essi luoghi di vendita o canali di gioco a distanza;
 - provvedono ad esporre le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi e, nelle modalità previste, le relative probabilità di vincita.

ARTICOLO 7 – Relazione tecnica

1. La relazione tecnica descrive le caratteristiche del sistema di elaborazione dei soggetti abilitati destinato alla gestione del programma complementare. In particolare, sono dettagliatamente descritti, l'impatto sull'intero sistema di elaborazione del soggetto abilitato, nonché le modalità organizzative e tecniche. In particolare:
 - a) per la gestione delle corse, delle corse antepost, delle corse manifestazione e delle corse manifestazione antepost e per la refertazione delle tipologie di scommessa incluse nel programma complementare le modalità organizzative e tecniche devono necessariamente comprendere l'utilizzo delle immagini televisive e una documentata fonte di informazione che:

- i. provenga dai soggetti titolati al rilascio del diritto di utilizzo e abbia carattere di ufficialità;
 - ii. provenga da soggetto indipendente di provata affidabilità e sia riscontrabile attraverso l'utilizzo delle immagini delle corse;
 - b) per la fornitura di assistenza e informazione al giocatore.
2. La relazione tecnica descrive, altresì, le modalità obbligatorie di registrazione, *time-stamping*, conservazione per almeno 5 anni ed eventuale trasmissione ad ADM, su richiesta, delle informazioni e dei documenti relativi alle corse, alle corse antepost, alle corse manifestazione e alle corse manifestazione antepost.
 3. I soggetti abilitati adottano soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni secondo quanto disposto da ADM, per l'esercizio delle azioni di vigilanza e di controllo.

ARTICOLO 8 –Vigilanza, controlli e sanzioni

1. ADM effettua i controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei soggetti abilitati, presso i luoghi di vendita, nonché sui sistemi informativi utilizzati dai soggetti abilitati stessi avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 1, comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. ADM sottopone costantemente a verifiche e controlli le refertazioni effettuate e le modalità seguite dai soggetti abilitati, i quali sono tenuti a conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione attinente e a trasmettere ad ADM, su richiesta, evidenza delle informazioni relative agli esiti vincenti e reperite nelle modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
3. In caso di violazione delle norme previste dal presente provvedimento, ADM adotta, , provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale e il soggetto abilitato .
4. I provvedimenti di sospensione sono adottati qualora il soggetto abilitato violi reiteratamente le disposizioni di cui alla presente determinazione, nonché qualora il soggetto abilitato non proceda alla corretta refertazione degli esiti vincenti di uno o più corse, corse antepost, corse manifestazione o corse manifestazione antepost entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle stesse, come comunicata al totalizzatore nazionale.
5. I provvedimenti di sospensione hanno validità sino all'adozione delle misure atte a ripristinare la corretta operatività del soggetto abilitato.

CAPO III – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE SCOMMESSE DEL PALINSESTO COMPLEMENTARE

ARTICOLO 9 – Scommesse effettuabili

1. Le scommesse a quota fissa ammesse sono:
 - a) scommessa singola, composta da una sola tipologia di scommessa riferita a una corsa o a una corsa manifestazione comprese nel programma ufficiale, contenente l'esito di una tipologia di scommessa a quota fissa la cui offerta è successiva alla comunicazione ufficiale dei partenti della corsa;
 - b) scommessa singola antepost, composta da una sola tipologia di scommessa riferita a una corsa antepost o a una corsa manifestazione antepost comprese nel programma ufficiale, contenente l'esito di una tipologia di scommessa a quota fissa la cui offerta è antecedente alla comunicazione ufficiale dei partenti della corsa;
 - c) scommessa multipla, composta da più tipologie di scommessa accettate su una o più corse o corse manifestazione comprese nel programma ufficiale, contenente gli esiti di più tipologie di scommesse a quota fissa la cui offerta è successiva alla comunicazione ufficiale dei partenti. Il numero massimo di esiti pronosticabili nell'ambito di una scommessa multipla non può essere superiore a 20;
 - d) scommessa multipla antepost, composta da più tipologie di scommessa accettate su una o più corse antepost o corse manifestazione antepost comprese nel programma ufficiale, contenente gli esiti di più tipologie di scommesse a quota fissa la cui offerta è antecedente alla comunicazione ufficiale dei partenti della corsa. Una scommessa multipla antepost non può contenere una corsa antepost di cui sia stata effettuata la comunicazione ufficiale dei partenti della corsa. Il numero massimo di esiti pronosticabili nell'ambito di una scommessa multipla antepost non può essere superiore a 20;
 - e) scommessa sistemistica o sistema, insieme di scommesse singole e/o multiple convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di partecipazione, contenente le combinazioni di più esiti pronosticabili di una o più tipologie di scommessa;
 - f) scommessa sistemistica antepost o sistema antepost, insieme di scommesse singole antepost e/o multiple antepost convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di partecipazione, contenente le combinazioni di più esiti pronosticabili di una o più tipologie di scommessa.

2. Con provvedimenti di ADM o con note tecniche elaborate dai soggetti abilitati, approvate da ADM, contenenti la descrizione degli esiti pronosticabili e delle modalità di determinazione e refertazione degli esiti vincenti sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di scommessa a quota fissa.

Non possono essere oggetto di approvazione le seguenti tipologie di scommesse le quali, anche con riferimento al programma complementare, sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2004, salvo quanto diversamente previsto nella presente determinazione:

- a) Vincente;
 - b) Vincente no betting;
 - c) Piazzato.
3. Le tipologie di scommesse di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere offerte, con riferimento al programma complementare, solo per le corse e le corse antepost. La tipologia di scommessa di cui al comma 2, lettera b, può essere offerta, con riferimento al programma complementare, solo per le corse.
 4. Le regole relative ai rapporti di scuderia previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2004, si applicano solo con riferimento alla scommessa vincente e alla scommessa vincente no betting, di cui al comma 2.

ARTICOLO 10 – Scommesse sistemistiche e scommesse sistemistiche antepost

1. Le scommesse sistemistiche sono riferite a corse e/o a corse manifestazione del programma ufficiale.
2. Le scommesse sistemistiche antepost sono riferite a corse antepost e/o a corse manifestazione antepost.
3. Le scommesse sistemistiche e le scommesse sistemistiche antepost sono:
 - a) il sistema integrale: comprende, in relazione alla medesima corsa e/o corsa manifestazione, ovvero in relazione alla medesima corsa antepost e/o corsa manifestazione antepost, molteplici esiti pronosticabili anche contrastanti tra loro, prevedendo lo sviluppo di scommesse multiple o scommesse multiple antepost costituite da tutte le corse selezionate;
 - b) il sistema a correzione: data una selezione di «n» esiti pronosticabili comprende tutte le scommesse a quota fissa derivanti dalle combinazioni dei suddetti «n» esiti, presi a «k» a «k», dove «k», inferiore a «n», è il numero di esiti pronosticati che, qualora, vincenti assicurano almeno una vincita. Il sistema può prevedere alcuni esiti pronosticabili (cosiddette fisse) che compaiono in tutte le scommesse a quota fissa del sistema;

- c) il sistema integrale a correzione: è analogo al sistema a correzione di cui alla lettera b) ma può prevedere, in relazione alla medesima corsa, corsa antepost, corsa manifestazione o corsa manifestazione antepost, molteplici esiti pronosticabili anche contrastanti tra loro.
4. È possibile combinare tipologie di scommessa diverse per ciascuna delle corse, delle corse antepost, delle corse manifestazione o delle corse manifestazione antepost che compongono la scommessa sistemistica o la scommessa sistemistica antepost. Il numero massimo di corse, corse antepost, corse manifestazione o corse manifestazione antepost oggetto di scommessa nell'ambito di una scommessa sistemistica non può essere superiore a 30.
 5. L'importo minimo di ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Per le sole scommesse sistemistiche o scommesse sistemistiche antepost la posta unitaria di gioco è fissata in euro 0,25.
 6. Il costo della scommessa sistemistica è pari alla somma degli importi scommessi su ciascuna delle scommesse a quota fissa che la compongono.

ARTICOLO 11 – Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa è certificata esclusivamente dalla ricevuta di gioco prodotta dal terminale di gioco.
2. La produzione della ricevuta di partecipazione avviene a seguito all'accettazione e alla registrazione delle scommesse sul totalizzatore nazionale di ADM.
3. La ricevuta di gioco è l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale. In caso di suo smarrimento o di sua distruzione, si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
4. All'atto del ritiro della ricevuta lo scommettitore verifica che gli estremi della scommessa siano conformi a quanto da lui richiesto.
5. In caso di difformità lo scommettitore può richiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 25 ottobre 2004, recante il Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli.
6. I contenuti minimi della ricevuta di partecipazione sono definiti nell'allegato 1.

ARTICOLO 12 – Refertazione delle tipologie di scommessa

1. I soggetti abilitati devono procedere tempestivamente alla refertazione e, comunque, entro massimo quattro giorni dalla data di svolgimento della corsa, della corsa antepost, della corsa manifestazione o della corsa manifestazione antepost, come comunicata al totalizzatore nazionale, su cui sono state accettate le tipologie di scommessa a quota fissa oggetto di refertazione.
2. La refertazione avviene sulla base di una fonte di informazione che provenga da un soggetto titolato al rilascio del diritto di utilizzo e che abbia carattere di ufficialità, ovvero da soggetto indipendente di provata affidabilità e che sia riscontrabile attraverso l'utilizzo delle immagini televisive delle corse.
3. Qualora, scaduto il termine di cui al comma 1, il soggetto abilitato non proceda, per motivi di carattere tecnico, alla refertazione di una o più tipologie di scommessa, lo stesso invia ad ADM, entro i tre giorni successivi, nelle modalità da quest'ultima stabilite, una comunicazione contenente tutti gli elementi utili alla refertazione delle tipologie di scommessa non refertate.
4. L'invio della comunicazione di cui al comma 3, non solleva il soggetto abilitato delle responsabilità connesse alle operazioni di refertazione.
5. Se il soggetto abilitato non trasmette ad ADM la comunicazione di cui al comma 3, le tipologie di scommessa non refertate sono considerate a rimborso, fatti salvi gli obblighi nei confronti del giocatore che restano a totale carico del soggetto abilitato.

ARTICOLO 13 – Modalità di determinazione delle vincite e calcolo delle quote

1. Le quote indicate nel programma di accettazione non possono essere inferiori ad 1 (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco.
2. Una scommessa a quota fissa singola e una scommessa a quota fissa singola antepost risultano vincenti quando l'esito pronosticato dal partecipante corrisponde all'esito che si è verificato per la correlata tipologia di scommessa a quota fissa.
3. L'importo della vincita per le scommesse a quota fissa singole e singole antepost è pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco. L'importo della vincita è troncato al secondo decimale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, una scommessa a quota fissa multipla e una scommessa a quota fissa multipla antepost sono vincenti quando tutti gli esiti pronosticati dal partecipante corrispondono agli esiti che si sono verificati per le correlate tipologie di scommesse a quota fissa.

5. L'importo da riscuotere in caso di vincita per le scommesse a quota fissa multipla e multipla antepost è pari al prodotto delle quote previste per ciascun esito vincente, troncato al sesto decimale, e la posta di gioco. L'importo della vincita è troncato al secondo decimale.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, una scommessa sistemistica e una scommessa sistemistica antepost sono vincenti quando è vincente almeno una tra le scommesse singole e/o multiple ovvero tra le scommesse singole antepost e/o multiple antepost che la compongono.
7. L'importo da riscuotere in caso di vincita per la scommessa sistemistica e per la scommessa sistemistica antepost è pari alla somma degli importi vinti per ciascuna scommessa singola e/o scommessa multipla ovvero per ciascuna scommessa singola antepost e/o multipla antepost che la compongono.
8. È facoltà del soggetto abilitato prevedere sistemi di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente pubblici ai partecipanti nel programma di accettazione.

ARTICOLO 14 – Inizio e termine dell'accettazione delle scommesse

1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), c) ed e) che compongono il programma complementare può essere disposta solo successivamente alla trasmissione al totalizzatore nazionale di tutte le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e c).
2. L'accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), d) ed f) che compongono il programma complementare può essere disposta solo successivamente alla trasmissione al totalizzatore nazionale di tutte le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) e d).
3. Il termine dell'accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), c) ed e) che compongono il programma complementare è fissato alla prima partenza, anche se non convalidata, della corsa o della prima corsa compresa nella corsa manifestazione. Il momento della prima partenza è individuato sulla base delle disposizioni contenute all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il termine dell'accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), d) ed f) che compongono il programma complementare è fissato per la corsa antepost al momento della comunicazione ufficiale dei partenti della corsa e, comunque, non oltre il giorno antecedente allo svolgimento della stessa. Per la corsa manifestazione antepost il termine di accettazione è fissato al giorno antecedente allo svolgimento dell'ultima corsa antepost di cui si compone.

5. Tutte le scommesse a quota fissa accettate dopo i termini di cui ai commi 3 e 4, danno diritto al solo rimborso della somma giocata.

ARTICOLO 15 – Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto al rimborso qualora risultino errate o variate una o più delle seguenti informazioni contenute nel programma complementare:
 - a) nome del cavallo;
 - b) peso, con scostamento non rientrante nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
 - c) distanza della corsa, con scostamento non rientrante nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
 - d) caratteristica della pista di svolgimento della corsa;
 - e) modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
 - f) distanze tra i cavalli, qualora tale informazione sia prevista dalla modalità di partenza della corsa;
 - g) rapporti di scuderia dichiarati, ad eccezione dalle variazioni causate dal ritiro di uno o più cavalli in rapporto di scuderia.
2. I casi di rimborso previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 non si applicano alle corse antepost e alle corse manifestazione antepost.
3. Oltre ai casi di cui al comma 1, il partecipante ha diritto al rimborso quando:
 - a) una scommessa a quota fissa comprenda nei propri termini un cavallo non regolarmente partito salvo per le scommesse a quota fissa riferite a corse antepost o a corse manifestazione antepost;
 - b) una scommessa a quota fissa comprenda nei propri termini un esito irrealizzabile salvo per le scommesse a quota fissa riferite a corse antepost o a corse manifestazione antepost;
 - c) la corsa oggetto di scommessa sia soppressa, non convalidata, annullata, rinviata a dopo l'ultima della riunione di corse o ad altra riunione di corse rispetto a quella indicata nel programma complementare di cui all'articolo 4, comma 3.
 - d) la corsa manifestazione comprenda una corsa che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c), salvo il caso in cui l'esito vincente si sia comunque verificato;

- e) la corsa antepost o la corsa manifestazione antepost oggetto di scommessa sia soppressa, non convalidata o annullata.
4. Se una corsa o una corsa antepost è interrotta durante il suo svolgimento ed è ripetuta prima dell'ultima della giornata, il partecipante non ha diritto al rimborso anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della stessa. Il mancato diritto al rimborso si applica anche alla corsa manifestazione o alla corsa manifestazione antepost che comprende la corsa o la corsa antepost interrotta.
 5. Se una o più tipologie di scommesse a quota fissa che compongono una scommessa a quota fissa singola, multipla, singola antepost o multipla antepost danno diritto al rimborso previsto dai commi 1, 2 e 3, la scommessa a quota fissa resta valida e alle tipologie di scommesse a quota fissa rimborsate è assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite di cui all'articolo 13, comma 8, è ricalcolata escludendo le tipologie di scommesse a quota fissa a cui è assegnata quota 1 (uno).
 6. I soggetti abilitati rendono pubbliche le tipologie di scommessa che danno diritto al rimborso, con tutte le informazioni utili, per le corse, le corse antepost, le corse manifestazione e le corse manifestazione antepost inserite nel programma complementare, attraverso apposito comunicato e ne curano l'affissione nei luoghi di vendita, ovvero nei siti utilizzati per la raccolta di scommesse telematiche. Prima della pubblicazione di tali comunicazioni i soggetti abilitati trasmettono ad ADM, per il tramite del totalizzatore nazionale, la refertazione e tutte le informazioni relative alle tipologie di scommessa oggetto di rimborso.

ARTICOLO 16 – Ritiri di cavalli

1. Qualora al termine di una corsa o corsa manifestazione risulti un cavallo non regolarmente partito, l'importo da pagare per le scommesse a quota fissa vincenti e convalidate dal Totalizzatore Nazionale sino al momento dell'effettivo ritiro del cavallo ovvero sino al momento in cui un esito pronosticabile diventa irrealizzabile, è ricalcolato assegnando a ciascun esito delle tipologie di scommesse accettate su quella corsa la quota ricalcolata secondo la tabella di conversione di cui all'allegato 2.
2. Per le tipologie di scommessa a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e c), offerte su una corsa del programma complementare, si applica la tabella di conversione di cui all'allegato 2. È escluso il riferimento alle quote del totalizzatore e l'applicazione della tabella di conversione qualora le tipologie di scommesse di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e c), siano offerte su una corsa antepost.

3. Per le tipologie di scommessa a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), in caso di ritiro si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La tabella di conversione di cui all'allegato 2 si applica tante volte quanti sono i cavalli ritirati o gli esiti irrealizzabili e la riduzione totale della quota ricalcolata non può superare il 90% della quota pattuita.
5. Al fine di consentire il ricalcolo delle quote, per tutte le tipologie di scommessa che prevedono la possibilità di cavalli non regolarmente partiti o di esiti irrealizzabili, sono trasmesse al totalizzatore nazionale, unitamente alla richiesta di accettazione di una scommessa a quota fissa, le quote riferite a tutti i cavalli o a tutti gli esiti pronosticabili delle tipologie di scommessa contenute nella medesima scommessa a quota fissa.
6. Qualora le scommesse a quota fissa vincenti e convalidate dal Totalizzatore Nazionale siano riferite a corse antepost o a corse manifestazione antepost non si applica la tabella di conversione di cui all'allegato 2.

ARTICOLO 17 – Parità

1. Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli ovvero risultino vincenti più esiti, la quota dell'esito vincente è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultanti in parità, troncato al secondo decimale; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo dell'importo da riscuotere per le scommesse a quota fissa nelle quali la corsa, la corsa antepost, la corsa manifestazione o la corsa manifestazione antepost è ricompresa.
2. Qualora la tipologia di scommessa a quota fissa contempa una pluralità di esiti vincenti possibili, come specificato nella nota tecnica, non si applica quanto disposto al comma 1.
3. Per le tipologie di scommessa a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), in caso di parità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le tipologie di scommessa a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), , in caso di parità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Non si applica la tabella di conversione di cui all'allegato 2 se la quota ricalcolata nelle modalità descritte ai commi 1, 3 e 4 è inferiore a 1.

ARTICOLO 18 – Flussi finanziari

1. La raccolta delle scommesse del programma complementare concorre alla determinazione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione si applica il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni .
2. Con comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono indicate le date per le operazioni propedeutiche alla verifica della compatibilità delle applicazioni realizzate dal soggetto abilitato per lo scambio telematico delle informazioni di gioco con il totalizzatore nazionale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 05 aprile 2019

**Il Direttore
Benedetto Mineo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)